

Sentenza n. 157 depositata l'1 luglio 2016

Materia: Prerogative Consiglio regionale

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Asserta violazione degli **artt. 97, 98, e 123 della Costituzione** in relazione **all'art.18** della legge regionale 19 ottobre 2004, n.25 (**Statuto della Regione Calabria**), nonché al **principio dell'affidamento** nella certezza dei rapporti giuridici

Rimettente: TAR per la Calabria

Oggetto: Legge della Regione Calabria 11 agosto 2014 n.15 (Modifica della legge regionale 10 gennaio 2013, n.2 – Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria)

Esito: Dichiarazione di **non fondatezza** della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 11 agosto 2014 n.15 (Modifica della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 – Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria)

Per esigenze di semplificazione, si richiamano preliminarmente alcune innovazioni normative.

Il decreto legge n.138 del 2011 (convertito con modificazione dalla legge n.148 del 2011) ha previsto, **all'art.14, comma 1, lettera e)**, che le Regioni adottino il collegio dei revisori dei conti con componenti scelti mediante estrazione da un apposito elenco.

Tale norma, che introduce per le amministrazioni regionali un sistema di controllo analogo a quello previsto per le amministrazioni locali, ha superato il vaglio di legittimità costituzionale con la sentenza n.198 del 2012 ed è da ritenere principio fondamentale per la legislazione regionale concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica.

A seguito di quella innovazione normativa, la Regione Calabria ha istituito il collegio dei revisori dei conti della Giunta e del Consiglio regionale, approvando la legge 10 gennaio 2013, n.2 che, **all'art.2, comma 1**, così recita:“*Il collegio è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa regionale con voto limitato a due nell'ambito di un elenco di nove nominativi estratti a sorte tra coloro in possesso dei requisiti...*”.

Va rilevato che la sopra richiamata disciplina della Regione Calabria ha attribuito un potere di scelta da parte dell'assemblea legislativa regionale, chiaramente contrastante con il principio fondamentale, sancito dalla legge statale, che impone l'estrazione a sorte dei componenti del collegio dei revisori dei conti della Giunta e del Consiglio.

Il contrasto della legge regionale con la norma di principio ha originato una questione di legittimità costituzionale e, in pendenza del giudizio della Corte, il Consiglio della Regione Calabria,

in regime di *prorogatio* (perché in attesa delle elezioni per il proprio rinnovo), ha approvato la legge 11 agosto 2014, n. 15 per conformare la disciplina regionale al richiamato principio fondamentale, sostituendo la norma di cui all'art. 2, comma 1, della l.r. n.2 del 2013, con la seguente: “*Il collegio è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea legislativa regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all’elenco...*”

La Corte costituzionale, investita della questione, con sentenza n.228 del 2015, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma contenuta nel sopra citato art.2, comma 1, della l.r. n.2 del 2013, per violazione del principio fondamentale che impone l'estrazione a sorte dei componenti del collegio dei revisori dei conti della Giunta e del Consiglio, osservando che la nuova disciplina introdotta dalla l.r. n. 15 del 2014 “*non ha inciso sulla norma regolatrice, ratione temporis, della vicenda all’esame del giudice a quo, che va dunque sottoposta a scrutinio di questa Corte*”.

La l. r. n. 15 del 2014 ha anche previsto l'immediata decadenza *ope legis* dei componenti del collegio nominato sulla base del sostituito **art.2, comma 1, della l.r. n.2 del 2013**. E' nato così un contenzioso, perché i componenti del collegio decaduto hanno azionato un ricorso davanti al TAR per la Calabria, che ha sospeso il giudizio a quo e ha rimesso davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale sulla legge regionale **n. 15 del 2014**. Il vaglio di quest'ultima legge è l'oggetto della sentenza n.157 del 2016.

Il TAR per la Calabria, quale giudice rimettente, ha dubitato che, in riferimento alla l.r. 15 del 2014 sussistessero le necessarie condizioni della necessità e dell'urgenza legittimanti l'attività legislativa esercitata dal Consiglio regionale in regime di *prorogatio*.

E' noto che l'attività delle assemblee legislative in *prorogatio* trovano limiti che consentono di *coniugare il principio di rappresentatività politica del Consiglio regionale con quello della continuità funzionale dell'organo*.

Il nodo della presente questione di costituzionalità è allora quello della ipotizzabilità della necessità e dell'urgenza a base dell'attività legislativa del Consiglio della Regione Calabria che ha approvato la l.r.15 del 2014 in regime di *prorogatio*.

Per la Corte costituzionale, la stessa proposta di legge regionale impugnata reca argomentazioni che dimostrano la necessità e l'urgenza dell'adozione della legge n.15 del 2014.

La l.r. 15 del 2014 ha provveduto per necessità a sostituire la normativa regionale (art. 2, comma 1, della l.r. n.2 del 2013) in quanto difforme dal principio fondamentale che impone la composizione del collegio dei revisori per estrazione e non per nomina (principio espresso dall'**art.14, comma 1, lettera e), del d.l. 138 del 2011**). In proposito la Corte ha, peraltro, rilevato che le altre Regioni hanno provveduto a conformare la loro legislazione sui collegi dei revisori dei conti, al principio dettato dalla legge statale.

La l.r. 15 del 2014 ha inoltre provveduto per ragioni di urgenza a modificare l'art.2, comma 1, della l.r. n. 2 del 2013, in considerazione del giudizio costituzionale pendente che avrebbe portato alla dichiarazione di illegittimità della norma contenuta nell'art. 2, comma 1, della l.r. n. 2 del 2013 (come poi è avvenuto con la sentenza n. 228 del 2015).